

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE**

CIG B2863F9262

CONTRAENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
VIA FESTA DEL PERDONO, 7
20122 - MILANO
C.F. 80012650158

EFFETTO:	dalle ore 24 del	31/12/2024
SCADENZA PRIMA RATA:	alle ore 24 del	31/12/2025
SCADENZA RATE SUCCESSIVE:	alle ore 24 del	31 dicembre di ogni anno
SCADENZA DEFINITIVA:	alle ore 24 del	31/12/2027

PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

R.C.T.O.

a) Responsabilità civile verso terzi (RCT):

Euro 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di:

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa.

Resta inteso che in caso di sinistro che coinvolga l'operatività di entrambe le garanzie la Società non rimborserà somma superiore a € 25.000.000,00.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO LORDO (soggetto a regolazione):

EURO

Il premio lordo annuo è conteggiato applicando il tasso lordo pro mille del
all'importo degli emolumenti annui lordi erogati nel 2023 pari ad Euro € 212.456.181,32

DEFINIZIONI

Assicurato: l'Università degli Studi di Milano (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto con cui viene trasferito il rischio dall'Assicurato alla Società.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto.

Franchigia: l'importo, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, detratto dall'indennizzo, al lordo di tutti gli oneri (anche le spese legali sostenute dalla società nell'ambito di 1/4 del massimale).

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, ai sensi del presente contratto.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: il compenso dovuto dal Contraente alla Società a fronte dell'Assicurazione.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività assicurata, indicate qui di seguito:

1) Personale dipendente dell'Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL;

2) Persone per le quali l'obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato;

3) Persone per le quali non vige l'obbligo di assicurazione INAIL.

Emolumenti annui lordi erogati: l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai dipendenti (cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL) con esclusione di quelli in rapporto di servizio, e al Consiglio di Amministrazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni conseguenti.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, per cui viene prestata l'assicurazione.

Società: la/e impresa/e assicuratrice/i.

Broker: il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.

Terrorismo: atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria come previsto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dalla normativa, dallo statuto, da tutti i regolamenti dell'Università e delle sue strutture, comprese tutte le altre attività (preliminari, complementari e accessorie, nessuna esclusa né eccettuata) anche se non connesse direttamente all'attività principale.

Sono comprese nell'attività universitaria le attività istituzionali che vengono svolte dall'Assicurato presso cliniche, ospedali, laboratori di ricerca e simili ma escluso l'esercizio in proprio di cliniche, ospedali e laboratori medici fatte eccezione per le strutture ospedaliere, i laboratori clinici e gli ambulatori annessi alla facoltà di Medicina Veterinaria e per i laboratori di analisi anche cliniche annessi alle strutture delle varie facoltà.

È ricompreso nell'attività universitaria anche l'esercizio delle aziende agricole didattico-sperimentali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

Art. 2 - Pagamento del premio - termini di rispetto – tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l'Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati via posta elettronica o posta elettronica certificata.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato alla Società per il tramite del Broker, fatta salva la possibilità del pagamento diretto da parte dell'Assicurato/Contraente previa specifica richiesta.

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire .- salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera

annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 5 Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

Art. 6 Recesso per Revisione del prezzo

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 7 - Durata e scadenza del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2024 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2027.

Il Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, di rinnovare il contratto per una durata pari ad anni due, previa adozione di apposito atto. Tale facoltà riconosciuta al Contraente non necessita di preventivo accordo della Società.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà della Contraente di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Su eventuale richiesta del Contraente la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, fino a un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni.

In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro - RCO, l'obbligo di denuncia è limitato a:

- a) i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta dell'autorità giudiziaria/ amministrativa per infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale, a norma delle vigenti leggi;
- b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali che prevedano prognosi superiori a 40 (quaranta) giorni;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

Del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda e azione proposta dall'infortunato o dei suoi legali o degli aventi diritto (nonché proposta dall' INAIL, INPS e/o Enti similari per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) trasmettendo atti, documenti, notizie e quant' altro riguardante la vertenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 10 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione ed a stampa.

Per le eventuali controversie inerenti alla presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

Art. 12 - Validità territoriale

La validità della presente polizza è estesa a fatti successi nel mondo intero.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni del contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (email, posta elettronica certificata) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 - Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 15 - Statistiche sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco in formato excel dei sinistri denunciati che riporti:

- numero del Sinistro;
- data di accadimento del danno;
- data di denuncia del Sinistro;
- data di liquidazione del Sinistro;
- importo richiesto inizialmente a risarcimento;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- descrizione del sinistro;
- importo da recuperare nei confronti della Contraente relativo all'eventuale franchigia/scoperto.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni naturali successivi e continui dalla ricezione della richiesta inviata via mail dalla Contraente.

Penali:

Nel caso in cui la Società non provveda alla trasmissione al Contraente del rendiconto semestrale dell'andamento dei Sinistri il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 10 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La Contraente, inoltre, si riserva la facoltà di applicare, a proprio insindacabile giudizio una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 per ogni inadempimento contrattuale diverso da quello sopra specificato. Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dalla Società entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta mediante Pec o raccomandata A.R. del Contraente. In caso di mancato pagamento il Contraente provvederà ad escutere la fideiussione costituente il deposito cauzionale.

Art. 16 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C., a condizione che il Contraente non eserciti tale azione verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 17 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 18 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Compagnia solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Compagnia) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Compagnia il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Compagnia ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 19 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

Resta inteso che tutte le Coassicuratrici dovranno comunque sottoscrivere il presente contratto.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Art. 20 - Traduzione della Polizza

La Società si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in inglese della polizza, conforme alla versione in italiano che sarà comunque prevalente.

Art. 21 - Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Società.

Art. 22 - Condizione risolutiva

La presente polizza è stipulata sotto condizione risolutiva che le informazioni fornite dalle competenti autorità confermino l'inesistenza a carico della Compagnia Delegataria e di tutte le Compagnie Coassicuratrici di procedimenti connessi alla legislazione antimafia.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)
--

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione**a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi gli studenti.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, del D.L. n. 317/1987 e del D. Lgs. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
- 2) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al precedente punto 1);
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR n° 1124 del 30.06.65 e D. Lgs. 38/2000, od eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia RCO di polizza deve intendersi valida anche per i soggetti "Radioesposti", intendendosi per tali specializzandi e studenti sia di area medica che di altre aree.

Rischi esclusi

La garanzia prestata con la presente polizza si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile, ai sensi di legge, all'Assicurato, ai suoi dipendenti o di aziende appaltatrici o subappaltatrici di queste ultime o ad altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere, con la sola esclusione dei casi qui di seguito elencati.

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché, da impiego di aeromobili da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ad eccezione delle merci;
- alle opere in costruzione;
- alle cose sulle quali si seguono lavori, fatto salvo quanto oggetto delle attività accademiche e di ricerca quali a titolo esemplificativo gli scavi archeologici;
- alle opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- conseguenti ad inquinamento, non accidentale, dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione,

impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- derivanti da campi elettromagnetici conseguenti ad attività radio televisive;
- di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1 - Qualifica di terzo

Sono anche considerati terzi agli effetti della garanzia RCT e qualora non sia operante la garanzia RCO:

- 1- i dipendenti, anche se inviati all'estero;
- 2- le persone che ricoprono cariche in seno all'Ente assicurato in relazione ai danni subiti durante l'espletamento del loro mandato;
- 3- le persone che, pur non avendo rapporti di dipendenza con l'Assicurato, svolgono attività per suo conto;
- 4- i borsisti, gli stagisti, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i laureati frequentatori, i frequentatori dei master e dei corsi di perfezionamento, gli studenti e tutti i soggetti che frequentano l'Università ai sensi del "Regolamento per l'accesso dei frequentatori esterni alle strutture dell'Università".

Si conviene che non è considerato terzo il Legale Rappresentante; sono però compresi i danni subiti da quest'ultimo determinati da fatti non gestiti direttamente dal medesimo.

Art.2 - Cose consegnate

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i visitatori ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei locali dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 150.000,00 per sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Art. 3 - Responsabilità civile personale degli studenti, dei dipendenti e non dell'assicurato

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale derivante anche da colpa grave dei seguenti soggetti che rivestono altresì la qualifica di Assicurati:

- a) del Rettore, del Prorettore e dei membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) di tutti i dipendenti, nonché dei lavoratori parasubordinati e delle persone della cui opera, anche volontaria, la Contraente si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- c) del personale docente (supplenti e professori a contratto inclusi) e dei ricercatori, di qualunque categoria (compresa l'attività didattica, di ricerca o di sperimentazione, svolta anche presso ospedali, cliniche e laboratori medici), anche per fatto degli studenti;
- d) degli studenti (dottorandi, specializzandi, tirocinanti, frequentatori dei master e dei corsi di perfezionamento, etc.), dei laureati frequentatori, dei titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca e dei titolari di borse di studio per giovani promettenti, dei borsisti, dei frequentatori il tirocinio obbligatorio post-laurea (compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di Stato), degli studenti iscritti alla "Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario - Sezione di Milano", degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione afferenti a tutte le Facoltà, comprese le scuole afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'attività svolta sia in Italia che all'estero, compresi i partecipanti ai programmi di mobilità in Paesi europei ed extra-europei, nell'ambito CE e delle convenzioni siglate dall'Ateneo con istituzioni partners.
E' esclusa l'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica (specializzandi) presso le aziende sanitarie di cui all'art. 41 del D.Lgs. 368/99 e s.m.i.
- e) studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91 e studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/90;
- f) le persone ospiti a qualsiasi titolo delle Residenze Universitarie;

- g) dei volontari del servizio civile assegnati all'Ateneo;
- h) delle organizzazioni di volontariato in genere;
- i) degli appaltatori, dei subappaltatori e dei loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università.
- j) dei "visiting scholar" e dei "visiting scientist" autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione dell'Università degli studi di Milano.

Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro.

Tali massimali RCT e RCO rappresentano - anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro - il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli studenti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, etc.

Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assumerà la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, che amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa e con il benestare dell'Assicurato stesso, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni a lui spettanti e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Devono essere considerate alla stregua delle "spese legali" anche le spese sostenute dall'Assicurato per perizie, consulenze tecniche, in sede giudiziale ed extragiudiziali, e le somme di indennità pagate ai testimoni.

Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Oltre all'importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall'Assicurato, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di Euro 50.000,00 per sinistro. La Società non risponde di multe o ammende.

Art. 5 - Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che, per danni da inquinamento, si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza dell'Assicurato. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 6 - Proprietà e locazione di fabbricati

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, pertinenze, di terreni, boschi, filari, piante, canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, parchi, giardini, dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.).

La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, e riadattamento; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.

Art. 7 - Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli automezzi e motoveicoli di proprietà di Terzi, di Dipendenti, del Rettore e/o degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato ed in quelle limitrofe.

Art. 8 - Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché, i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., nonché, all'uso di vetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro.

Art.9 - Estensioni di garanzia

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all'assicurato in relazione anche a:

1. impiego a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia;
2. produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione, detenzione e utilizzo in genere di ogni tipo di materiale o sostanza nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
3. erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
4. danni che gli studenti arrechino al materiale assegnato all'Ateneo da terzi in genere (ditte, Società od Enti);
5. danni conseguenti ad assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate) sia dentro che fuori dei locali dell'Assicurato purché da parte di quest'ultimo siano rispettate le disposizioni in materia di vigilanza;
6. operazioni di ritiro o consegna di merci presso terzi;
7. danni a veicoli sotto carico e scarico, esclusi i danni da furto e mancato uso;
8. danni a condutture o impianti sotterranei;
9. danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
10. danni da incendio (a secondo rischio rispetto alla pari garanzia nella polizza All Risks e/o Incendio eventualmente in essere stipulata dal Contraente), salvo i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. cose nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso, non possono essere rimosse;
12. servizio sanitario, di infermeria e pronto soccorso;
13. proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;
14. proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili;
15. servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani;
16. proprietà ed utenza di cani;
17. proprietà ed uso di velocipedi a pedali, senza motore, da parte di dipendenti, per lavoro e servizio;
18. attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato;
19. danni ai locali e al contenuto di terzi;

20. casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
21. esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, elettriche, (comprese le cabine di trasformazione), con relative strutture, ovunque ubicati;
22. proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza;
23. a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Rischi esclusi" delle Condizioni Generali di Assicurazione, danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività descritte in polizza, previo l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio di tali attività; inoltre il Contraente/Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme nazionali, o in mancanza di esse, internazionali per la regolamentazione di tali attività ed a valersi di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto; la presente garanzia è prevista entro il limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
24. danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi con un limite massimo per sinistro di € 1.000.000,00;
25. danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine impianti ed attrezzi di depositi di materiali;
26. partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo, compresi l'allestimento e smontaggio di stand;
27. organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti;
28. organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere;
29. organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica;
30. viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati;
31. servizi connessi ad attività socioculturali e ludico-ricreative, servizi sociali ed assistenziali, asilo nido e centri estivi (compresa la responsabilità civile personale delle persone addette e di quelle che esercitano la patria potestà sui bambini che usufruiscono del servizio) per danni provocati a terzi nel corso dell'attività assistenziale/culturale/sportiva anche durante il tragitto da casa al luogo dove si svolge tale attività e viceversa;
32. utilizzo di impianti, attrezzature, apparecchiature, mezzi agricoli non immatricolati al PRA che circolano solo in aree private, inerenti alle attività espletate dalle aziende agricole delle quali la Contraente, a qualsiasi titolo, si avvale;

Art. 10 - Buona fede Inail

Si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 11 - Esonero denuncia posizioni Inail

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 12 - Criterio di determinazione del premio - regolazione del premio

Si conviene che il computo del premio sia determinato in ragione degli emolumenti annui lordi erogati nel 2023 pari ad € € 212.456.181,32 e che il premio non è soggetto a regolazione.

Art. 13 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
- La garanzia non vale:
- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 3 anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 14 - Responsabile e incaricato trattamento dati

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e s.m.i nonché del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo entro il limite del massimale previsto in polizza per i danni alla persona (intendendosi il limite di RCT per persona).

Art. 15 - Responsabile del procedimento

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo entro il limite del massimale previsto in polizza per i danni alla persona (intendendosi il limite di RCT per persona).

Art. 16 - Terrorismo

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batterologici di qualsiasi tipo;
- danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
- danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.

La presente garanzia si intende prestata, fino alla concorrenza di € 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo annuo. La garanzia viene prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 ed il massimo di € 100.000,00 per sinistro.

Art. 17 – Sperimentazioni

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione alle attività connesse a sperimentazioni non rientranti nella disciplina del D.M. 14 luglio 2009 per le quali sussiste specifico obbligo assicurativo.

Per tali attività la Società si impegna ad emettere relative appendici di dichiarazione al contratto, su richiesta della Contraente, riportanti gli estremi della sperimentazione.